



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

---

DELIBERAZIONE N° IX / 2412

Seduta del 26/10/2011

---

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali ANDREA GIBELLI Vice Presidente  
DANIELE BELOTTI  
GIULIO BOSCAGLI  
LUCIANO BRESCIANI  
MASSIMO BUSCEMI  
RAFFAELE CATTANEO  
ROMANO COLOZZI  
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI  
ROMANO LA RUSSA  
CARLO MACCARI  
STEFANO MAULLU  
MARCELLO RAIMONDI  
MONICA RIZZI  
GIOVANNI ROSSONI  
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Gianni Rossoni

Oggetto

PROCEDURE E REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI PER  
EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NONCHE' DEI SERVIZI PER  
IL LAVORO

Il Dirigente Ada Fiore

Il Direttore Generale Maria Pia Redaelli

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante

**VISTI:**

- il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30,” ed in particolare l’articolo 7, il quale dispone che le Regioni costituiscano appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio, assicurando un accordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53”;
- il D.M. 29 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il Mercato del Lavoro in Lombardia” ed in particolare l’art. 13 con cui si istituisce l’Albo dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” ed in particolare:
  - l’art. 25 con il quale si istituisce l’Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;
  - l’art. 26 con il quale si definiscono le modalità e i criteri per l’accreditamento;
- la D.G.R. VIII/6273 del 21 dicembre 2007 che, in attuazione delle Leggi Regionali 22/06 e 19/07, ha definito le procedure ed i requisiti per l’accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro;
- la D.G.R. VIII/10882 del 23 dicembre 2009 con cui sono determinate le procedure ed i requisiti per l’accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro;

**CONSIDERATO** necessario apportare modifiche a procedure e requisiti di accreditamento di cui agli allegati “A” e “B” della D.G.R. n. VIII/10882 del 23.12.2009, in quanto l’applicazione di tali parametri alle nuove istanze di accreditamento pervenute hanno evidenziato la necessità di un’opportuna revisione al fine di migliorare la qualità nell’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei

relativi albi regionali;

**VALUTATO** opportuno adeguare il Sistema Regionale di accreditamento, consolidandone il valore di strumento a supporto per il presidio della corretta erogazione dei servizi d'interesse generale, adeguandone altresì gli aspetti sanzionatori in caso di inadempienze ed irregolarità amministrative emerse dalle verifiche documentali e dai controlli in loco;

**EVIDENZIATO** che l'aggiornamento delle procedure e dei requisiti di accreditamento permettono altresì di evitare l'insorgere di eventuali contestazioni da parte degli operatori accreditati, laddove siano riscontrate inadempienze o non corretta esecuzione dei servizi;

**TENUTO CONTO** che il sistema degli accreditati deve garantire la corretta esecuzione dei servizi di interesse generale a tutela degli utenti finali destinatari dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro;

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria svolta dagli uffici competenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro che ha portato alla revisione delle procedure e dei requisiti di accreditamento, come previsti negli allegati approvati con la D.G.R. n. VIII/10882 del 23.12.2009, con conseguente definizione degli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- allegato 1 “Procedure di iscrizione agli albi regionali dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro”;
- allegato 2 “Requisiti per l'accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro”;

**RITENUTO** conseguentemente che la D.G.R. n. VIII/10882 del 23.12.2009 perda efficacia dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

**RITENUTO** comunque che resta efficace fino a nuova emanazione, in quanto coerente con le determinazioni assunte con la presente deliberazione, il Decreto attuativo della suddetta D.G.R. VIII/10882 del 23.12.2009, ed in particolare il D.D.U.O. n. 5808 dell'8 giugno 2010;

**VALUTATO** che i soggetti iscritti all'Albo regionale per i servizi al lavoro ed all'Albo Regionale per i servizi di Istruzione e formazione professionale secondo le procedure e le modalità di cui alla D.G.R. n. VIII/10882 del 23.12.2009 conservano l'accreditamento acquisito, fatto salvo eventuale adeguamento a quanto previsto dal presente provvedimento nei termini e con le modalità precise nei successivi decreti attuativi, senza necessità di inoltrare una nuova istanza di accreditamento;

**DATO ATTO** che è stata data informazione sia alla Commissione Regionale per le politiche del lavoro e della formazione in data 30/6/2011 che al Comitato istituzionale di coordinamento in data 20/7/2011;

**VISTA** la l.r. n. 20 del 07.07.2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

**A voti unanimi** espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare le procedure ed i requisiti di accreditamento, come stabilito nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
  - allegato 1 "Procedure di iscrizione agli Albi Regionali dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro";
  - allegato 2 "Requisiti per l'accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro";
2. di stabilire che la D.G.R. n. VIII/10882 del 23.12.2009 perda efficacia dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di stabilire altresì che restano efficaci fino a nuova emanazione, in quanto coerenti con le determinazioni assunte con la presente deliberazione, i decreti attuativi della suddetta DGR VIII/10882 del 23.12.2009, ed in particolare il D.D.U.O. n. 5808 dell'8 giugno 2010;
4. di stabilire che i soggetti iscritti all'Albo Regionale per i servizi al lavoro ed all'Albo Regionale per i servizi di Istruzione e formazione professionale secondo le procedure e le modalità di cui alla D.G.R. n. VIII/10882 del 23.12.2009 conservano l'accreditamento acquisito, fatto salvo eventuale adeguamento a quanto previsto dal presente provvedimento nei termini e con le modalità precise nei successivi decreti attuativi, senza necessità di inoltrare una nuova istanza di accreditamento;
5. di dare mandato alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro per l'adozione dei necessari decreti dirigenziali attuativi di quanto previsto nella presente deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

IL SEGRETARIO  
MARCO PILLONI

## **REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEI SERVIZI PER IL LAVORO**

L'accreditamento è conseguito e mantenuto solo in presenza del possesso dei requisiti di seguito specificati nonché di quanto stabilito nei decreti dirigenziali attuativi.

Eventuali ulteriori requisiti specifici possono essere previsti da singoli Avvisi, Bandi o altri provvedimenti regionali.

### **A) - REQUISITI GIURIDICI E FINANZIARI**

#### **1. *Forma giuridica***

Sono ammesse imprese, società ed enti dotati di riconoscimento giuridico, nonché i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime.

#### **2. *Requisiti finanziari***

Capitale sociale versato non inferiore a 25.000 euro, fatta eccezione per gli enti pubblici e loro enti strumentali e per i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, iscritte nell'apposito albo regionale previsto dalla l.r. 21/2003 (art.4), possono in alternativa avere un patrimonio netto non inferiore ai 25.000 euro, che risulti dal bilancio o da dichiarazione del revisore contabile.

Il soggetto accreditato deve assicurare un sistema di contabilità separata in grado di garantire l'estrapolazione dalla contabilità generale delle entrate e delle spese riferite alle attività e servizi gestiti con risorse pubbliche, con distinzione delle specifiche fonti di finanziamento ovvero una contabilità analitica per centri di costo. Sono esclusi da questo obbligo gli enti pubblici che hanno un servizio di tesoreria.

#### **3. *Oggetto sociale***

Tutti i soggetti che presentano domanda di accreditamento, ad eccezione degli enti pubblici, devono prevedere nell'oggetto sociale dello statuto, anche se non in via esclusiva, un riferimento all'attività relativa ai servizi per i quali si chiede l'iscrizione all'Albo.

#### **4. *Requisiti di onorabilità***

E' richiesta in capo al legale rappresentante, agli amministratori, ai direttori, ai responsabili di unità organizzativa o responsabili amministrativi:

- l'assenza di condanna penale, ancorché non definitiva, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi

dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale.

- l'assenza di procedimento penale pendente in relazione ad uno dei reati di cui al punto precedente.
- l'assenza di applicazione, ancorché non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o a una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 o della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni.
- l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al punto precedente.

A carico dell'Operatore non devono essere state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 9 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Le sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. sono equiparate ai provvedimenti di condanna definitivi per i quali deve esserne dichiarata l'assenza.

## **B) - SISTEMI DI QUALITA' E MODELLI ORGANIZZATIVI**

### **1. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'**

L'operatore deve, all'atto dell'iscrizione, essere in possesso di un Sistema di gestione della qualità con relativa attestazione rilasciata per tutte le unità organizzative da un organismo di certificazione dei sistemi di Qualità accreditati da Accredia o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation).

L'operatore deve farsi carico del permanere della certificazione con gli eventuali rinnovi.

### **2. MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E CODICE ETICO**

Gli Operatori, ad esclusione degli enti pubblici territoriali e degli altri enti pubblici non economici, devono essere in possesso di un Modello organizzativo e gestionale, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

In particolare, il modello deve essere articolato nei seguenti documenti:

1. Codice etico;
2. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
3. Verbali dell'Organismo di Vigilanza;
4. Documento di analisi dei rischi (ove non analiticamente dettagliato nel documento "modello organizzativo parte generale");
5. Modello organizzativo parte generale;
6. Modello organizzativo parte speciale;
7. Procedure organizzative prodotte specificamente per l'adeguamento ai requisiti del decreto legislativo 231 (ove necessarie ai fini della compliance).

## C) - CAPACITA' LOGISTICA E GESTIONALE

### ***Dotazione strutturale minima***

*Per i servizi al lavoro* l'operatore deve dotarsi di almeno due unità organizzative, ubicate in due diverse Province del territorio lombardo.

Tale requisito non si applica alle Province, ai Comuni, alle Università ed agli altri Enti pubblici, nonché agli operatori di emanazione delle parti sociali e loro partecipate.

*Per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale* l'operatore deve dotarsi di almeno una unità organizzativa ubicata nel territorio lombardo. Tuttavia, avvisi, bandi o altri provvedimenti regionali specifici, eccezionalmente possono prevedere deroga a tale requisito.

#### ***1. Adeguatezza dei locali***

I locali delle unità organizzative e delle sedi in cui il servizio sia erogato devono essere:

- conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza;
- conformi alla normativa in materia di accessibilità ai diversamente abili ai sensi del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989, in particolare per quanto concerne le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Qualora l'Operatore svolga servizi che richiedano una prolungata permanenza (almeno della durata di due ore), la sede di svolgimento delle attività deve essere obbligatoriamente conforme alle normative sopra richiamate in materia di accessibilità ai diversamente abili.

I certificati di conformità sopra descritti devono essere obbligatoriamente posseduti prima della presentazione della domanda di accreditamento e per ogni Unità Organizzativa.

Tutti i servizi, sia formativi che al lavoro, devono essere erogati esclusivamente nelle unità organizzative accreditate che risultano inserite a sistema informativo dall'Accreditato.

Eccezionalmente per le sole attività formative riconducibili alla specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante, di cui al comma 2, dell'art. 11 della l.r. 19/2007, è consentita la sede occasionale, previa comunicazione all'ufficio regionale competente da effettuare all'avvio del servizio, specificando la motivazione, i tempi e la finalità di utilizzo e il calendario didattico, fatto salvo sempre il possesso delle conformità per l'adeguatezza dei locali sopra riportate.

#### ***2. Spazi dedicati all'erogazione del servizio***

Gli spazi devono essere idonei a garantire la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza e devono essere attrezzati con adeguati arredi per lo svolgimento delle attività. La dotazione strutturale minima specifica per area e tipologia di servizio è definita con decreto dirigenziale. Ogni unità organizzativa deve avere la disponibilità dei locali destinati all'erogazione del servizio in modo unitario ed esclusivo.

### **3. Adeguatezza degli strumenti tecnologici ed informatici**

Ogni unità organizzativa deve essere dotata di strumenti e postazioni informatiche, a disposizione sia degli operatori che dell'utenza, nonché di attrezzature d'ufficio, collegamenti telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio. A riguardo si richiama la necessità del rispetto degli obblighi di contribuzione INAIL.

### **4. Segnaletica e informazione**

Presso ciascuna unità organizzativa devono essere assicurate le seguenti informazioni:

- indicazione, all'esterno, della presenza del servizio e degli orari di apertura al pubblico;
- indicazione, all'interno, degli estremi dell'iscrizione all'Albo regionale degli accreditati;
- informazione della gamma dei servizi offerti dall'unità organizzativa, con indicazioni delle relative finalità dei servizi, delle prestazioni fornite, delle modalità di accesso ed orari;
- elenco telematico dei soggetti accreditati per la istruzione e formazione ed accreditati per i servizi per il lavoro, fornendo all'utenza tutti i riferimenti utili all'accesso a tali servizi.

### **5. Orari di apertura al pubblico delle unità organizzative**

L'operatore deve assicurare l'apertura al pubblico secondo quanto precisato con decreto dirigenziale.

### **6. Documentazione inerente ai requisiti dichiarati dall'Operatore**

L'operatore, all'atto dell'accreditamento, dichiara la sede dell'unità organizzativa presso la quale viene conservata tutta la documentazione inerente ai requisiti dichiarati da rendere disponibile ai fini delle verifiche ispettive.

## **D) - AFFIDABILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL SOGGETTO**

### **1. Documento contabile finanziario**

L'operatore, ad esclusione degli enti pubblici, deve essere in possesso di un documento contabile-finanziario sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili o da collegio sindacale ove previsto dalla normativa (art. 2409-bis C.C.). Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Albo dei soggetti accreditati.

Il documento contabile-finanziario e l'attestazione del revisore contabile/parere del collegio sindacale, sempre sotto forma di attestazione, devono essere caricati nel sistema informativo successivamente all'approvazione del primo bilancio nel caso di nuova costituzione ovvero annualmente.

## **2. Documento che attesta l'affidabilità e la solvibilità**

L'operatore deve essere in possesso di attestazione rilasciata dalla propria banca, con data non anteriore ad 1 anno, relativamente all'affidabilità e alla solvibilità del titolare dell'accreditamento. Tale requisito non si applica nei confronti degli enti pubblici.

## **3. Copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti**

L'operatore deve garantire sia la copertura assicurativa obbligatoria per infortuni (INAIL) e sia la polizza assicurativa per responsabilità civile del personale e degli utenti/allievi durante lo svolgimento delle attività corsuali, nel rispetto della normativa nazionale vigente e come previsto anche nell'art. 26, commi 1 e 2, della l.r. 19/2007.

## **4. Affidabilità dell'operatore**

L'operatore deve garantire il possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di stato di fallimento;
- assenza di liquidazione coatta;
- assenza di concordato preventivo;
- assenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e per le situazioni indicate all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 in materia di aggiudicazione degli appalti di forniture e servizi;
- rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- assenza di provvedimenti sanzionatori definitivi da parte dell'INPS in relazione agli obblighi dei contributi previdenziali;
- assenza di provvedimenti sanzionatori definitivi da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17).

## **E) - RELAZIONI CON IL TERRITORIO**

L'operatore promuove partenariati sociali ed economici col territorio al fine di assicurare all'utenza l'intera gamma dei servizi per l'istruzione e la formazione professionale e dei servizi per il lavoro.

All'inoltro della domanda di accreditamento l'operatore indica i soggetti di cui sopra.

## PROCEDURE DI ISCRIZIONE AGLI ALBI REGIONALI DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Il presente allegato definisce le procedure di accreditamento per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla l.r. 19/2007 nonché dei servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, fatta salva la disciplina di dettaglio contenuta nei decreti dirigenziali attuativi.

Esso definisce altresì le procedure di controllo e i provvedimenti applicabili nei confronti degli Operatori accreditati, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.

### 1. ALBI REGIONALI DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

**1.1** L'iscrizione agli Albi regionali del sistema di accreditamento della Regione Lombardia è condizione necessaria per l'erogazione di attività e di servizi di interesse generale.

L'iscrizione ai suddetti Albi regionali del sistema di accreditamento è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici. Tuttavia, in via eccezionale, avvisi, bandi o altri provvedimenti regionali possono prevedere per specifiche finalità, la partecipazione di soggetti non accreditati.

**1.2** Presso la Direzione Generale competente, secondo modalità operative definite con puntuale decreto dirigenziale, sono costituiti i seguenti albi:

**1.2.1** *Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale* suddiviso in:

- Sezione A:** *soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 19/2007 e specificamente:*
  - a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo;
  - b) percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o triennale, cui consegue una certificazione di competenza di IV livello europeo;
  - c) quinto anno integrativo, realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  - d) specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.

In attuazione del D.M. 22 agosto 2007 n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", i soggetti di cui alla Sezione A, che erogano i percorsi di cui alla *lettera a), comma 1, dell'art. 11 della l.r. 19/2007* finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, devono inoltre garantire il rispetto dei requisiti di cui all'art. 2

del Decreto Interministeriale del 29.11.2007, come stabilito dal puntuale decreto attuativo.

- **Sezione B:** soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui al solo comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 19/2007 e specificamente: specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.

Sono esonerati dall'accreditamento per i servizi di istruzione e formazione professionale:

- gli Istituti tecnici superiori costituiti ai sensi del D.P.C.M. del 25/01/2008,
- gli Istituti scolastici pubblici e paritari in quanto istituzioni formative,
- le Università statali e non statali legalmente riconosciute,
- i soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative unicamente per il proprio personale,
- le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio,
- i soggetti che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di ricerca e di assistenza tecnica a supporto del sistema di istruzione e formazione professionale.

#### **1.2.2 Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della l. r. 22/2006**

**1.3** Con l'iscrizione all'Albo regionale l'accreditato assume gli obblighi specificamente previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

### **2. RICHIESTA DI ISCRIZIONE AGLI ALBI REGIONALI**

Il legale rappresentante del soggetto interessato all'accreditamento presenta domanda di iscrizione all'albo regionale secondo il modello di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, in cui dichiara il possesso dei requisiti necessari come stabilito dal decreto attuativo.

E' fatto obbligo da parte del legale rappresentante del soggetto accreditato, di presentare ogni anno, nel mese di gennaio (dal 1 al 31), tramite il sistema informativo, la conferma del possesso dei requisiti ed ogni altra informazione utile concernente la modifica delle dichiarazioni rese nella domanda di accreditamento.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiero.

La mancanza della dichiarazione di permanenza dei requisiti comporta la cancellazione dall'iscrizione all'albo degli accreditati.

### **3. ISCRIZIONE AGLI ALBI REGIONALI**

Il richiedente, una volta ricevuto attraverso il sistema informativo il numero di iscrizione all'albo regionale, può dare avvio all'attività di riferimento. Il numero di iscrizione all'albo si intende provvisorio.

Nei successivi 60 giorni dalla ricezione della domanda, la direzione regionale competente si riserva di effettuare le opportune verifiche in relazione al possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di accreditamento attraverso sia controlli documentali che controlli in loco.

La Direzione Generale, provvederà in caso di insussistenza di uno o più requisiti dichiarati, alla cancellazione dall'iscrizione provvisoria all'albo regionale, ovvero in caso contrario, alla definitiva iscrizione nei rispettivi albi regionali dei soggetti accreditati.

La cancellazione dall'albo degli accreditati comporta l'immediato divieto di avviare l'erogazione di nuovi servizi, fatta salva la conclusione delle attività in corso nell'interesse dei destinatari.

#### **4. CONTROLLO**

La Direzione Generale competente si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sia documentali che in loco per accertare il rispetto delle normative vigenti da parte dell'accreditato e dei soggetti che partecipano alle politiche regionali anche in relazione alla corretta erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro.

#### **5. SISTEMA SANZIONATORIO**

**5.1** Qualora sia accertata una non corretta erogazione dei servizi ovvero una carenza documentale o comunque un fatto o atto sanabile ovvero i dati e le informazioni richieste non vengano trasmessi nei tempi e con le modalità fissati la Direzione competente procede:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale l'operatore deve provvedere alle raccomandazioni comunicate dall'ufficio competente;
- b) alla sospensione, per un tempo determinato, nel caso le inadempienze non vengano sanate nel termine assegnato con la diffida, sentito l'Organismo di Vigilanza dell'Accreditato. La sospensione può protrarsi sino all'eliminazione delle irregolarità accertate.

Qualora uno degli atti o fatti di cui al comma 1 non sia suscettibile di regolarizzazione, la Direzione competente, secondo la gravità, procede alla diffida o alla diffida con contestuale sospensione, sentito l'Organismo di Vigilanza dell'Accreditato, per un tempo determinato dell'operatore.

In ogni caso è fatta salva la conclusione delle attività in corso nell'interesse dei destinatari delle attività progettuali al fine di evitare disagi all'utenza.

**5.2** Nel caso vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al punto 4 della lettera A) dell'allegato B della presente delibera, la Direzione competente - sentito l'Organismo di Vigilanza dell'Accreditato – adotta il provvedimento di revoca dell'accreditamento.

**5.3** Qualora siano riscontrate gravi irregolarità, la Direzione competente - sentito l'Organismo di Vigilanza dell'Accreditato – revoca l'accreditamento dell'Operatore, con efficacia nei confronti di tutte le unità organizzative, fatta salva la conclusione delle attività in corso nell'interesse dei destinatari delle attività progettuali al fine di evitare disagi all'utenza.

- 5.4** Qualora l'amministrazione regionale abbia crediti nei confronti dell'accreditato a seguito di accertamenti amministrativo-contabili, che hanno determinato l'adozione di ordinanze di diffida ed ingiunzione per recuperare la somma indebitamente percepita dallo stesso soggetto accreditato, la Direzione competente a seguito dell'iscrizione a ruolo, perdurando l'insolvenza, valutata l'entità del credito, ha facoltà di adottare un provvedimento di sospensione dell'accreditamento fino alla completa estinzione del debito.
- 5.5** Qualora una delle circostanze di cui al precedente punto 5.1 venga accertata nei confronti dell'operatore già destinatario di due provvedimenti di sospensione dell'accreditamento nell'arco di un triennio consecutivo, si provvederà ad avviare il procedimento di revoca con contestuale cancellazione dall'albo degli operatori accreditati.
- 5.6** Il provvedimento di sospensione inibisce la possibilità di presentare nuova istanza di accreditamento nel periodo di efficacia del provvedimento interdittivo, indipendentemente dalle cause che ne hanno determinato l'adozione.
- 5.7** Il provvedimento di revoca impedisce la possibilità di presentare, nei tre anni successivi, una nuova domanda di accreditamento.  
L'avvio del procedimento di revoca inibisce la possibilità di presentare comunicazione di rinuncia all'accreditamento.
- 5.8** Il provvedimento di sospensione o di revoca comporta l'immediato divieto per l'Accreditato di avviare l'erogazione di nuovi servizi, fatta salva la conclusione delle attività in corso nell'interesse dei destinatari.
- 5.9** Della sospensione o revoca comminata all'Accreditato, viene data evidenza negli Albi regionali in cui l'operatore è iscritto.
- 5.10** In alternativa ai provvedimenti sanzionatori di revoca e sospensione, la Direzione competente, a fronte di inadempienze di cui al punto 5.1 e 5.2, può disporre:
1. La sospensione limitatamente alle tipologie di servizi per cui è stata accertata l'inadempienza;
  2. Un tetto massimo al volume di attività finanziata in relazione a specifiche inadempienze accertate a carico dell'Accreditato;
  3. L'attivazione di azioni compensative e riparatorie a favore del personale dell'ente e dei destinatari del servizio.

## **6. SISTEMA DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI**

Gli accreditati sono tenuti a trasmettere dati e informazioni sui servizi erogati, sui risultati conseguiti e sui destinatari dei servizi, nonché ogni altro elemento utile di conoscenza.

I soggetti accreditati, in raccordo con i propri Organismi di Vigilanza, dovranno inviare altresì la documentazione utile ai fini della verifica dell'applicazione del modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

## **7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile delle procedure di accreditamento è la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta regionale, nella persona del Dirigente competente in materia di controlli.